



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti
Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 0691913701
Pec: rm0930000p@pec.gdf.it - Codice Fiscale 97061500589

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CENTRO DI AVIAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE VITTO CON DERRATE DIRETTAMENTE APPROVVIGIONATE DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA, NONCHÉ PULIZIA E RIASSETTO CUCINA, REFETTORIO ED OGNI ALTRO LOCALE DI PERTINENZA DEL SERVIZIO PRESSO LA GUARDIA DI FINANZA DI PRATICA DI MARE – POMEZIA (RM), PER UN PERIODO DI 28 (VENTOTTO) MESI - CIG BB5F2E4F77 ,NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER ALIMENTI E RISTORAZIONE ID 2673.

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Premessa.....	4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa	4
1.3 Responsabile del progetto	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2.1 La Piattaforma	6
2.2 Dotazioni tecniche	7
2.3 Identificazione	7
2.4 Comunicazioni	8
2.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	8
2.6 Specifiche sulla Piattaforma	9
3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 Oggetto	9
3.2 Importo e suddivisione in Lotti	10
3.3 Costi della manodopera	10
3.4 Affluenza "occasionale" di commensali esterni.....	11
3.5 Costo totale dell'intervento	12
3.6 Durata.....	13
3.7 Revisione dei prezzi.....	13
3.8 Opzioni e rinnovi	13
3.9 Clausola sociale	14
3.10 Sopralluogo.....	14
4. INVITO.....	15
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/E DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO	17
6.1 Condizioni di ammissione	17
6.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	17
6.3 Self Cleaning	18
6.4 Altre cause di esclusione	19
6.5 Requisiti di ordine speciale	19
6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	19
6.7 Requisiti di idoneità professionale	19
6.8 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	19
6.9 Comprova dei requisiti	19
6.10 Avalimento	20
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS.....	21
8. CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	23
8.1 Documentazione amministrativa	23
8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	23
8.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	28
8.4 Documentazione in caso di avalimento.....	29

8.5 Documento di gara unico europeo	29
8.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati (R.T.I., Consorzi, Aggregazioni)	31
8.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	32
8.8 Pagamento del contributo all'ANAC	34
8.9 Subappalto	34
8.10 Soccorso Istruttoria	35
9. OFFERTA TECNICA.....	36
10. OFFERTA ECONOMICA.....	38
10.1 Offerta economica generata dalla Piattaforma	38
10.2 Dichiarazione integrativa di offerta economica	39
11. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	40
12. AGGIUDICAZIONE	40
12.1 Criterio di aggiudicazione	40
12.2 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica	41
12.3 Criterio di valutazione dell'offerta economica	49
12.4 Metodi di calcolo dei punteggi.....	49
12.5 Commissione giudicatrice	49
12.6 Svolgimento della procedura di gara	49
12.7 Verifica documentazione amministrativa	50
12.8 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	50
12.9 Verifica di Anomalia delle offerte	51
13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	54
15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	54
16. GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZA ASSICURATIVA - CENTRO DI COTTURA ESTERNO	55
16.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	55
16.2 Polizza assicurativa	55
16.3 Centro di cottura esterno	56
17. ACCESSO.....	56
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	56
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56
20. GESTORE DEL SISTEMA	58
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ..	59
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	59

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (in seguito: "Codice"), indetto dal Centro di Aviazione della Guardia di Finanza (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento del **servizio di mensa obbligatoria "catering completo" per la preparazione, confezionamento, somministrazione dei pasti e pulizia locali di pertinenza, per un periodo di 28 (ventotto) mesi**, in un unico lotto, come da determina a contrarre n. 41597/2026 del 22 aprile 2026, in conformità dei servizi e delle prestazioni ai C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (DM n.65 del 10 marzo 2020), nell'ambito della categoria merceologica relativa ai Servizi di Ristorazione dello SDA della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023, per la prestazione di servizi di ristorazione ID 2673, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. S 129 del 07/07/2023 e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) n. 78 del 10/07/2023 nonché sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di seguito anche "Codice dei contratti" o "Codice degli appalti" o semplicemente "Codice", la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Pratica di Mare – Pomezia (RM) **codice NUTS ITI43 Roma**.

CIG: BB5F2E4F77.

GARA: identificativo dell'appalto n. 5252987

CUI: S97061500589202500001.

CPV (Common Procurement Vocabulary) "Sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare": **55300000-3**.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 3, all. I.3, è prevista nel massimo di 10 mesi dall'indizione della presente procedura.

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito AS id 6252987;
- Capitolato tecnico dell'AS (all. 1) con relativo annesso 1 "Specifiche Tecniche della composizione dei principali piatti e della grammatura media dei relativi ingredienti", annesso 2 "Specifiche Tecniche delle derrate alimentari";
- Schema di contratto (all. 2);
- Quadro economico (all. 3);
- DUVRI (all. 4);
- Capitolato d'Oneri dell'AS (all. 5 – il presente documento);
- Domanda di partecipazione (All. 6);
- documento di gara unico europeo in formato elettronico messo a disposizione al link https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo ;
- Dichiarazione integrativa di offerta tecnica (all. 7);
- Dichiarazione integrativa di offerta economica (all. 8);
- Tabella dettaglio previsioni costi del personale (all. 9);
- tabella allegata dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (all. 10);
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza raggiungibile al

seguente link: <https://amministrazionetrasparente.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct/anno-2026>

- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole-Sistema-eProcurement-D.-Lgs.-36_v1.2-signed.pdf
che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate.

Il Capitolato tecnico dell'AS è stato redatto in conformità dei servizi e delle prestazioni ai C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (DM n.65 del 10 marzo 2020).

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://www.mase.gov.it/portale/-/cam-vigenti> .

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sopracitato sito.

La documentazione di gara è, altresì, disponibile, in formato elettronico, gratuitamente, sul sito internet:

<https://amministrazionetrasparente.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2026/centro-di-aviazione/aprile/servizio-di-preparazione-e-distribuzione-vitto-con-derrate-direttamente-approvvigionate-dall'impresa-aggiudicataria-periodo-28-mesi> .

1.3 Responsabile del progetto

È designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del progetto, il Magg. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 La Piattaforma

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni della Piattaforma.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri AS, e relativi allegati, o a causa di un utilizzo scorretto od improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri AS, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore della Piattaforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di

agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri AS, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del presente Appalto Specifico tra stazione appaltante e operatori economici, sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni in Piattaforma sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **14 (quattordici) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alla "richiesta chiarimenti" (www.acquistinretepa.it), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione della Piattaforma relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec rm0930000p@pec.gdf.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite all'operatore economico richiedente in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite "risposta" sulla Piattaforma <http://www.acquistinretepa.it> nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura (**identificativo di gara: 6252987**).

Sono pubblicate sul sito istituzionale <https://amministrazionetrasparente.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2026/centro-di-aviazione/aprile/servizio-di-preparazione-e-distribuzione-vitto-con-derrate-direttamente-approvvigionate-dall'impresa-aggiudicataria-periodo-28-mesi>, nella sezione "Faq", tutte le richieste di chiarimenti pervenute (mantenendo la forma anonima del richiedente) e le relative risposte che questa Stazione appaltante ha fornito

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e, pertanto, non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.6 Specifiche sulla Piattaforma

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente.

Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'“Offerta” è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per ALIMENTI E RISTORAZIONE ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'“Offerta” sono stabilite in base al tempo della Piattaforma, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica relativa ai Servizi di Ristorazione dello SDA della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 36/2023, per la prestazione di servizi di ristorazione ID 2673 indicata nel Capitolato Tecnico Istitutivo - Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

Il presente AS sarà aggiudicato in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art.108 comma 1 e comma 2 lett. a) e art.130 del Codice, prevedendo un punteggio tecnico (PT) pari ad un massimo 100 punti su un totale di 100 (PT + PE) (c.d. "qualità tecnica totale").

Il criterio di valutazione del solo costo fisso permette alla stazione appaltante di tenere invariata la base di gara e di confrontare le offerte solo sulla base della qualità.

3.2 Importo e suddivisione in Lotti

Il valore dell'appalto per l'intera durata di 28 mesi è stato stimato in complessivi € 1.289.288,00 (iva esclusa al 4%).

L'appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente connesse, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice.

Le prestazioni sono così suddivise:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo massimo presunto (Iva esclusa)
1	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti (Preparazione e distribuzione del vitto con derrate direttamente approvvigionate dall'impresa aggiudicataria)	55300000-3	P	€..... 1.005.644,64
2	Pulizia e riassetto cucina, refettorio ed ogni altro locale di pertinenza del servizio	90910000-9	S	€..... 257.857,60
3	Manutenzione ordinaria degli impianti, macchinari ed attrezzature presi in consegna	50882000-1	S	€..... 27.785,76
Importo globale del servizio massimo presunto (Iva esclusa) posto a base di gara				€.....1.289.288,80

Tale importo è stato valutato ipotizzando una **media di 85.000 pasti annui** somministrati al prezzo unitario di Euro 6,50 (Iva esclusa al 4%).

3.3 Costi della manodopera

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 541.897,73 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- n. 12 dipendenti, di cui:

Unità	Specializzazione	Livello	Ore
1	Cuoco	4°	40
1	Secondo Cuoco	5°	30
1	Aiutante Cuoco	5°	15
1	Impiegato amministrativo	4°	40
1	Addetto servizio mensa e pulizia	6°	21
7	Addetto servizio mensa e pulizia	6°S	15

nei confronti dei quali è stato applicato il costo medio del lavoro determinato dal CCNL Turismo – Comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" per la provincia di Roma, di cui alla tabella allegata al D.D: n. 63 del 10.07.2025 (aggiornata a giugno 2024) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi dell'art.108 comma 9 del Codice, l'operatore economico indica nell'offerta economica, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

3.4 Affluenza “occasionale” di commensali esterni

Per opportuna informazione dei potenziali concorrenti, si rende necessario evidenziare che i pasti sopra stimati, si riferiscono al solo servizio mensa erogato a favore del personale del Centro di Aviazione G. di F., oggetto della presente procedura di appalto.

Solo a titolo informativo, si porta a conoscenza che vi è statisticamente una affluenza “occasionale” consolidata nel tempo, di commensali esterni (convenzionati Carabinieri e Polizia di Stato, corsisti FF.AA., personale dipendente ditte varie) pari a circa 150 commensali giornalieri (numero tratto quale media nell’ultimo anno) a pranzo nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Si chiarisce che questo dato è fornito a mero titolo indicativo per una corretta gestione aziendale del personale impiegato e delle derrate alimentari necessarie e non sarà considerato ai fini della valutazione dell’offerta e dei costi/ricavi inerenti il servizio richiesto nel presente appalto.

Pertanto, si sottolinea che l’implementazione del numero complessivo di commensali derivante dall’affluenza dei frequentatori occasionali suddetti, non deve in alcun modo incidere sulla qualità e efficacia del servizio oggetto della presente procedura di appalto.

Ogni convenzione stipulata dalla ditta appaltatrice privatamente con Enti/Istituzioni esterne, di durata annuale, verrà preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante che verificherà le condizioni affinché la qualità del servizio, la quantità degli alimenti e l’igiene degli ambienti non incidano negativamente con il servizio erogato a favore del personale del Centro di Aviazione G. di F

Al persistere delle convenzioni in essere e/o al loro rinnovo da parte dell’operatore economico aggiudicatario, la società fornitrice del servizio dovrà garantire l’impiego, in aggiunta al personale dipendente e necessario per il regolare svolgimento della presente procedura di appalto (12 unità come specificato nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico) di ulteriori n.2 unità quali “addetto servizio mensa”.

Si precisa che le suddette unità di personale aggiuntivo, il cui impiego è propedeutico all’autorizzazione delle convenzioni di cui sopra, non rientrano tra il personale stabilmente impiegato nell’ appalto di cui trattasi ai sensi dell’art. 3.3 del presente capitolato e non possono dunque rientrare tra i costi specificati alla tabella di cui all’allegato 9 della documentazione di gara della presente procedura.

L’inottemperanza del numero di addetti servizio mensa di cui al presente paragrafo, comprese le unità aggiuntive, rientra tra le cause di attribuzioni delle penalità di cui al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico AS.

3.5 Costo totale dell'intervento

Il costo totale dell'intervento, per la durata contrattuale di 28 mesi, è pari ad €. **1.922.904,22** (unmilionenovecentoventiduemilanovecentoquattro/22), ed è così composto:

- **importo stimato dell'appalto di cui all'art. 14 comma 4 del Codice** pari ad €. **1.823.503,56** (unmilioneottocentoventitremitacinquecentotré/56), al netto dell'Iva e così suddiviso:

Importo posto a base di d'asta (massimo presunto)	€ 1.289.288,00
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (DUVRI)	€ 81,96
Importo per l'opzione del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9 del Codice)	€ 257.857,60
Importo per l'opzione di proroga (art. 120, comma 10 del Codice)	€ 276.276,00
Valore globale stimato art. 14, comma 4 del Codice	€ 1.823.503,56

- **somme a disposizione dell'Amministrazione** pari ad € **99.400,66** così suddivise:

Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 del Codice)	€ 25.789,79
Contributo A.N.A.C.:	€ 660,00
Iva 4% sui servizi	€ 51.571,52
Iva 22% sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18,04
Iva 4% sugli importi relativi alle opzioni	€ 21.365,34
Totale somme a disposizione	99.400,66

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario, è da considerarsi "contratto a quantità indefinita", talché l'impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del contratto per il suindicato importo globale massimo presunto, per l'intera durata contrattuale, proroga esclusa, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare diritti di sorta qualora, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo globale massimo sopraindicato.

Il valore economico dell'appalto è pari ad € 1.289.288,00 (al netto di Iva al 4% e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso quantificati in € 541.897,73.

L'importo del singolo pasto, pari ad € 6,50 (sei/50) al netto di Iva al 4%, **non** sarà assoggettato a nessuna percentuale di ribasso.

L'appalto specifico sarà aggiudicato in forza al criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 e 130 del D.lgs. n.36/2023, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, prevedendo un punteggio tecnico (PT) pari ad un massimo 100 punti su un totale di 100 (PT + PE), così come da tabella allegata dei criteri di valutazione (allegato 10)

Il valore che sarà contrattualizzato equivale al valore economico posto a base di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 100,00 (cento/00)**, Iva inclusa, e **non è soggetto a ribasso**.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato 4 - DUVRI) contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché il dettaglio dell'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato con le assegnazioni annuali concesse alla stazione appaltante dal Comando Generale del Corpo sui pertinenti capitoli di bilancio. A riguardo, si precisa che l'Amministrazione potrà assumere l'impegno di spesa soltanto in ragione e limitatamente alle assegnazioni finanziarie effettivamente ricevute in ciascun esercizio finanziario, salvo quanto disposto all'art. 121, comma 2 del Codice.

3.6 Durata

La durata (escluse le eventuali opzioni) è di 28 mesi e decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale.

3.7 Revisione dei prezzi

Nel corso di esecuzione del contratto è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste dall'articolo 60 del Codice.

Gli importi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'affidamento, salvo gli adeguamenti annuali dei prezzi, a decorrere dalla seconda annualità del contratto, a seguito di apposita istruttoria condotta da questo Ente, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (FOI).

In particolare, qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici ISTAT con riferimento al codice ATECO dell'operatore economico aggiudicatario, in caso di partecipazione in forma associata dell'impresa capogruppo/mandataria.

La revisione dei prezzi può essere richiesta decorso il dodicesimo mese dell'affidamento in argomento.

3.8 Opzioni e rinnovi

Aumento o diminuzione del quinto contrattuale

Ai sensi dell'art. 120 comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'eventuale "aumento del quinto d'obbligo" in caso di variazioni in aumento è quantificato in **€. 257.857,60** (duecentocinquantesette miliaottocentocinquantesette/60) al netto dell'IVA, e sarà finanziato solo in caso di effettivo esercizio di tale opzione, con appositi fondi all'uopo richiesti.

Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fino all'importo massimo presunto di **€. 276.276,00** (duecentosettantasei miliduecentosettantasei/00), al netto dell'Iva.

3.9 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 57 del Codice, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è "Turismo – Comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva" per la provincia di Roma".

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando della presente procedura per lo svolgimento **del solo servizio mensa erogato a favore del personale del Centro di Aviazione G. di F..**

Il personale "aggiuntivo" di n.2 unità impiegato per la necessità di sopperire al maggior lavoro dovuto dalla presenza di commensali esterni (convenzionati CC, PS, corsisti, dipendenti ditte esterne), di cui al paragrafo 3.4, non rientra tra il personale stabilmente impiegato nel presente appalto.

L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico dell'AS.

Il concorrente, all'atto della presentazione della documentazione amministrativa dichiara di accettare incondizionatamente la clausola sociale ed inserirà nell'offerta tecnica, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.g), il Piano di Assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del Piano di Assorbimento all'interno dell'offerta tecnica, determina l'esclusione dalla gara.

3.10 Sopralluogo

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, i concorrenti sono invitati ad effettuare il preliminare sopralluogo, previo accordo con il personale incaricato, a proprie cure e spese, al fine di acquisire ogni utile informazione, per verificare l'insussistenza di anomalie che possano pregiudicare il normale svolgimento del servizio richiesto, nonché prendere visione dei locali e della mensa (luoghi) presso i quali dovrà essere eseguita l'attività.

L'espletamento del sopralluogo risulta sostanzialmente preordinato a garantire la conoscenza e la comprensione, da parte di ciascun concorrente, della complessità del servizio da assegnare in relazione allo stato dei luoghi, al fine di consentirgli di calibrare, essenzialmente nell'interesse dell'amministrazione procedente, una corretta formulazione dell'offerta riducendo il rischio di offerte inadeguate e di disfunzionalità nell'esecuzione del servizio in argomento.

Tale sopralluogo è dunque strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e funzionale alla redazione, con maggior precisione, dell'offerta e non vincolante al fine della procedura di gara e dunque non è un adempimento previsto a pena di esclusione.

La rinuncia ad effettuare il sopralluogo deve essere formalmente dichiarata dall'operatore economico in sede di presentazione della documentazione amministrativa.

Questa Stazione Appaltante precisa che dalla scelta di non effettuare il sopralluogo, rimessa all'autoresponsabilità del singolo offerente, deriva la preclusione della proposizione da parte della stessa impresa di ogni eccezione o contestazione sullo stato dei luoghi in fase esecutiva.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 11:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata nelle modalità dettagliate al paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico AS, **entro le ore 12:00 del giorno 12 maggio 2026.**

Il militare referente è il Mar. Ord. Giuseppe Savio Tel. 06/91913860 e-mail: Savio.giuseppe@gdf.it col il quale la ditta

potrà concordare il giorno per effettuare il sopralluogo nei locali in cui verrà svolto il servizio.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato entro il giorno **14 maggio 2026**, dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

4. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica oggetto dell'AS.

Sulla Piattaforma, nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice per il Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la prestazione "Alimenti e Ristorazione ID 2673" al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.3 dello stesso Capitolato d'onere del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Si precisa che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., devono, a pena di

esclusione, essere state ammesse allo SDAPA, quali consorziate, al momento dell'invio dell'invito del presente AS.

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 6.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia le consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c), e d), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c), e d), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del

mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/E DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

6.1 Condizioni di ammissione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono rientrare nella Categoria merceologica ed essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDA previsti ai paragrafi 3.2 e 5.5 del Capitolato d'Oneri per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 per alimenti e ristorazione ID 2673.

I requisiti di ammissione sono richiesti per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di capacità generale di cui al par. 3.2 del Capitolato del Bando Istitutivo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Come previsto nel paragrafo 7.3 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, i requisiti di selezione dell'operatore economico sono quelli individuati, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell'invio della lettera di invito.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il possesso delle seguenti certificazioni riconducibili all'erogazione di servizi di ristorazione collettiva:

- certificazione UNI EN ISO 9001;
- certificazione UNI EN ISO 22005;
- certificazione UNI EN ISO 22000;
- certificazione UNI EN ISO 14001.

Con riferimento alla Certificazione ISO 22000, per Appalti specifici di durata superiore a due anni, il Fornitore dovrà entro due anni dall'attivazione del Servizio includere le strutture della Stazione Appaltante impiegate per il Servizio nell'elenco dei siti sottoposti alla suddetta Certificazione.

Tali certificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell'Ente in via preliminare, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale da parte degli operatori interessati.

In fase di esecuzione la società dovrà rispettare i criteri di cui alla certificazione UNI EN 13432:2002 e di ogni certificazione prevista dai Criteri Ambientali Minimi all'All. 1 del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 10 marzo 2020.

Le stesse dovranno essere prodotte in busta amministrativa o dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6.3 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere, come previsto al successivo par. 14, all'aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante e procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.4 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 (**pantouflage o revolving door**) a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dal presente appalto specifico, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, in quanto l'attività di cui al presente appalto rientra, ai sensi dell'art 1 comma 53 della L. 190/2012, tra quelle "maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa".

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dal presente appalto specifico, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.5 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo.

6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.7 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.8 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.9 Comprova dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire a questa S.A. nullaosta per l'accesso al FVOE 2.0 dal seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> .

6.10 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, ammesso allo SDA ed invitato all'AS, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente.

Ai sensi dell'art.104 comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'**esclusione** di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

Ai sensi dell'art. 372, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, in allegato all'offerta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Nel caso in cui oggetto dell'avvalimento è "la certificazione del sistema di gestione per la qualità" è necessario che nel contratto di avvalimento risulti che l'Impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione dell'operatore economico le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e che, dunque, l'oggetto del contratto sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati, oltre che della certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile la documentazione inerente all'avvalimento migliorativo (contratto di avvalimento e dichiarazione impresa ausiliaria) poiché allegati all'offerta tecnica.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nondimeno, è prevista la disciplina dell'avvalimento premiale di cui al presente paragrafo.

Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, **l'avvalimento è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA**, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.

Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri AS. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 maggio 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8;
2. *Offerta tecnica* che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 9;
3. *Offerta economica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 10.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101, comma 1 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La "Dichiarazione integrativa di offerta economica" e la "Dichiarazione integrativa di offerta tecnica" sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura, e all'indirizzo internet: <https://amministrazionetrasparente.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2026/centro-di-aviazione/aprile/servizio-di-preparazione-e-distribuzione-vitto-con-derrate-direttamente-approvvigionate-dall'impresa-aggiudicataria-periodo-28-mesi> .

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di

rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica e tecnica in sezione diverse da quelle relative alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

8. CONTENUTO DELL'OFFERTA

8.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://www.acquistinretepa.it> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al punto 8.2 (allegato n.6) con allegati i documenti richiesti;
- comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
- dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.L. n. 14/2019 di cui al successivo punto 8.3;
- eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 8.4;
- DGUE di cui al punto 8.5 ed eventuale DGUE dell'ausiliaria;
- documentazione ulteriore per i soggetti associati (R.T.I., Consorzi, Aggregazioni) di cui al punto 8.6
- garanzia provvisoria e documentazione a corredo di cui al punto 8.7;
- documento attestante il pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto 8.8;
- eventuali dichiarazioni aggiuntive;
- eventuale procura.

8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione** dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;

- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente (c.d. clausola anti-pantouflage o revolving door);
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria

- di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice deontologico della Guardia di finanza, reperibile al seguente link: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 19.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, o tramite il servizio **e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento (CIG BB5F2E4F77).

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del **bonifico bancario**.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

Nella **domanda di partecipazione**, il concorrente indica/dichiara altresì:

- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolto l'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso oppure di aver rinunciato ad effettuare il sopralluogo;
- di accettare la clausola sociale ex art. 57 del D. Lgs. 36/2023 di cui al precedente punto 3.9;
- di consegnare all'Amministrazione, prima della stipula contrattuale, copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile che copra, per tutta la durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile dell'appaltatore verso i terzi, come dettagliatamente indicato all'art. 15 del Capitolato tecnico dell'AS (Allegato 1);
- di accettare ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice che successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della stipula contrattuale, a pena di decadenza dall'aggiudicazione disporrà di un "centro di cottura esterno" come espressamente previsto dal paragrafo 4.2.5 del Capitolato tecnico dell'AS;
- di possedere le seguenti certificazioni riconducibili all'erogazione di servizi di ristorazione collettiva: certificazione UNI EN ISO 9001; certificazione UNI EN ISO 22005; certificazione UNI EN ISO 22000; certificazione UNI EN ISO 14001, come espressamente previsto dal paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico dell'AS.

Ai sensi della certificazione UNI EN ISO 22000, per il sistema di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare, qualora l'appalto abbia una durata superiore a due anni, sarà cura del Rappresentante dell'Amministrazione

verificare che entro due anni dalla data di inizio del servizio il Fornitore abbia incluso questa Stazione Appaltante tra le strutture impiegate per il servizio, affinché risulti nell'elenco dei siti sottoposti a certificazione.

Inoltre l'appaltatrice dovrà provvedere all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di propria pertinenza necessarie per l'espletamento del servizio richiesto, ove richiesto dalla vigente regolamentazione.

L'autorizzazione sanitaria per i locali cucina e mensa, messi a disposizione dall'Amministrazione, sarà rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione medesima secondo le modalità che verranno stabilite tra le Parti.

La società aggiudicataria dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente al committente ogni variazione interessante la documentazione/certificazione consegnata nei termini sopra specificati.

- di mantenere regolari posizioni previdenziali di legge, assicurative e fiscali presso l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate, indicando i seguenti dati:

INPS

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Pec	Tel.	Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Pec	Tel.	Codice Ditta	

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio/Sede	Indirizzo		CAP
Città	Tel.	Pec	

I Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. c), che intendano fare ricorso ai requisiti economico finanziari di proprie consorziate diverse da quelle ammesse quali esecutrici, dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri, ivi indicando le consorziate (Ragione sociale e P.IVA) e la quota di requisito apportato da ciascuno di esse.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- indicare in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse.

- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del Codice.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno essere prodotte tante Dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono i componenti del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2 del Codice e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.

La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dal Consorzio.

8.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8.4 Documentazione in caso di avalimento

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al par. 6.10, per ciascuna ausiliaria, allega anche il DGUE dell'ausiliaria.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

8.5 Documento di gara unico europeo

Il concorrente dovrà produrre il DGUE-Documento di gara unico europeo, messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha adottato un Comunicato contenente indicazioni per la compilazione del DGUE con atto del 30 giugno 2023, n. 6212 (<https://www.mit.gov.it/normativa/comunicato-6212-del-30-06-2023>). Si segnala, altresì, che la compilazione del DGUE deve essere effettuata avendo a riferimento la nuova tassonomia aggiornata da AgID con determina 164/2023 (<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/07/11/dgue-pubblicato-laggiornamento-tassonomia-allegata-specifiche-tecniche>).

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 8.2 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI;
 - nel caso di avalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente Disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro (art.3 del DM 28-9-2022). A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Disciplinare;
- le sezioni C e D per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 6.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente compila il DGUE secondo le Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Comunicato n. 6212 del 30 giugno 2023.

8.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati (R.T.I., Consorzi, Aggregazioni)

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere una Dichiarazione Aggiuntiva con le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto* (pari a € 1.823.421,60) e precisamente di importo pari ad **€ 36.468,43**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto acceso presso la competente Tesoreria dello Stato.

La fideiussione può essere rilasciata (art.106 comma 3 del Codice):

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresejp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del

Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG BB5F2E4F77 e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a)
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite interamente (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia) mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20%, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a. e b. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta;
- la presentazione di una garanzia di importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenze delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'eventuale incameramento della garanzia è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione.

8.8 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>) per un importo pari a **€ 165** (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 11.04.2025 (GU Serie Generale n.85).

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Questa stazione appaltante accerterà il pagamento del contributo mediante consultazione della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico nella Piattaforma ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nella Piattaforma, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

8.9 Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Si specifica che le prestazioni rese da imprese di somministrazione di lavoro (lavoro interinale) regolarmente autorizzate non costituiscono subappalto e non sono soggette ai relativi limiti percentuali e autorizzativi, restando inteso l'obbligo del fornitore di comunicare

preventivamente al DEC l'impiego di tale personale.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento; in tal caso è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

La possibilità di ricorrere ai subfornitori, si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte di questo Ente, quale esecutore dell'affidamento, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8.10 Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio, è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 giorni (comunque non inferiore a 5 giorni) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti l'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

9. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, nella sezione dedicata, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità dell'offerta e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione generata dal Sistema in formato *.pdf* denominata **"Offerta Tecnica"** con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato; tale dichiarazione dovrà essere, **a pena di esclusione**:
 - i) scaricata e salvata sul proprio pc;
 - ii) sottoscritta digitalmente;
 - iii) immessa nuovamente a sistema.
- b) Relazione tecnica dei servizi offerti in formato *.pdf* denominata **"Relazione Tecnica"** che dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione DISCREZIONALI indicati ai punti 2, 3 e 4 della "Tabella dei criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica", di cui al successivo punto 12.2, gli elementi oggetto di valutazione dell'offerta.

Tale Relazione Tecnica dovrà essere, **a pena di esclusione**:

- i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a sistema e quindi fatta pervenire alla stazione appaltante. Tale relazione tecnica non dovrà eccedere le 15 pagine, in formato A4 solo fronte con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in carattere Times New Roman di corpo non inferiore a 12 punti standard, con spaziatura al 100%, eventualmente contenenti anche schemi o diagrammi o immagini, in ossequio ad un ragionevole principio di concentrazione e all'esigenza di celere svolgimento della gara. Nel computo di tale limite vanno inclusi eventuali allegati alla stessa relazione tecnica, ma non eventuali indici e copertine. In caso di superamento del predetto limite delle pagine, non saranno valutati gli elementi contenuti nelle pagine eccedenti (dalla sedicesima in poi), con conseguente attribuzione di punteggio tecnico pari a 0 (zero) relativamente ai sub-criteri non supportati da elementi valutabili, in quanto contenuti in pagine eccedenti il limite in argomento.
- c) Adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che attesti la capacità di fornire i prodotti indicati al punto 6 della "Tabella dei criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica", di cui al successivo punto 12.2, in formato *.pdf* denominata **"Documentazione per criteri premiali CAM punto 6"**; tale documentazione dovrà essere, **a pena di esclusione**:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a sistema e quindi fatta pervenire alla stazione appaltante; In caso di mancata produzione, non sarà attribuito il relativo punteggio.

Si evidenzia che gli attestati/dichiarazioni di disponibilità dei vari fornitori attestanti la loro disponibilità/capacità a fornire i prodotti necessari al servizio fanno parte della documentazione in argomento e non allegati alla relazione tecnica dei servizi offerti (vgs. Par.9 lett.b del presente Capitolato e dunque non facenti parte delle 15 pagine previste come limite per il progetto tecnico).

Si precisa che la mera autodichiarazione presentata dalla società partecipante non permette a questo Ente di poter valutare la documentazione fornita richiesta al presente paragrafo, con un sufficiente elemento di riscontro, pertanto la stessa dovrà essere necessariamente integrata con idonea/e attestazione/i rilasciata/e anche da parte del/i fornitore/i interessato/i .

- d) Dichiarazione elenco produttori primari per prodotti biologici da Km 0 e filiera corta indicati al punto 7 della "Tabella dei criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica", di cui al successivo punto 12.2, in formato *.pdf* denominata **"Elenco produttori primari per criteri premiali CAM punto 7"**; tale documentazione dovrà essere, **a pena di esclusione**:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a sistema e quindi fatta pervenire alla stazione appaltante. In caso di mancata produzione,

non sarà attribuito il relativo punteggio.

- e) Dichiarazione firmata digitalmente, inserita nell'apposito spazio del Sistema denominato ***“Eventuale documentazione coperta da riservatezza”***, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- f) Documentazione a comprova del possesso del punteggio tabellare, da rendere anche in regime di autocertificazione ex dpr 445/2000.
- g) **Piano di assorbimento del personale in clausola sociale** di cui al paragrafo 3.9 del presente Capitolato d'Oneri AS.

In applicazione della clausola sociale per la stabilità occupazione di cui all'art. 57, comma 1 del Codice, il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma, nella sezione dell'offerta tecnica, il Piano di Assorbimento del personale, redatto secondo le modalità stabilite al precedente paragrafo 3.9 e sottoscritto digitalmente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

La mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale (o piano di riassorbimento) è non soccorribile e determina l'esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13, del 13.2.2019, in quanto elemento sostanziale dell'offerta tecnica (vgs TAR Lazio sentenze 12690/2025 e 21891/2025). Il documento è essenziale per valutare la sostenibilità dei costi di manodopera e l'applicazione della clausola sociale.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 50 e 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è “Turismo – Comparto pubblici esercizi “ristorazione collettiva” per la provincia di Roma”.

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.

Nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3.9, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione di equivalenza delle stesse tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato.

Come evidenziato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico AS ed al paragrafo 3.3 del presente Capitolato d'Oneri AS, attualmente il personale preposto alle mansioni in argomento è costituito da 12 unità, distinte nel seguente modo:

Unità	Specializzazione	Livello	% Part Time	Monte Ore	CCNL Applicato
1	Cuoco/a Capo Partita	4°	100	40	Turismo - comparto pubblici esercizi
1	2^ Cuoco/a Mensa	5°	75	30	Turismo - comparto pubblici esercizi
1	Aiuto Cuoco/a	5°	37,5	15	Turismo - comparto pubblici esercizi
1	Imp. Amm.vo/a	4°	100	40	Turismo - comparto pubblici esercizi
1	Ad. Servizi mensa	6°	52,5	21	Turismo - comparto pubblici esercizi
7	Ad. Servizi mensa	6°S	37,5	15	Turismo - comparto pubblici esercizi

Si ribadisce che le ulteriori 2 (due) unità di personale quali “addetto servizio mensa”, il cui impiego è propedeutico all'autorizzazione delle convenzioni di cui al paragrafo 3.4, non rientrano tra il personale stabilmente impiegato nell'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 3.3 del presente capitolato e non possono dunque rientrare tra i costi specificati alla tabella di cui all'allegato 9 della documentazione di gara della presente procedura.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice.

In caso di discordanza tra quanto indicato nella dichiarazione di "offerta tecnica" di cui al sub. a) e quanto illustrato nella "relazione tecnica dei servizi offerti", sarà ritenuto valido, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica, quanto indicato nella dichiarazione di "offerta tecnica". Conseguentemente, il concorrente sarà vincolato al rispetto dell'impegno preso con la produzione di tale dichiarazione.

Si precisa che il Capitolato tecnico presente a Sistema e la dichiarazione "Offerta Tecnica" generata dal Sistema contengono una versione sintetica dei soli *Sub-Criteri di Valutazione* di natura quantitativa / tabellare, la cui versione estesa è riportata nella "Tabella dei criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica" di cui al successivo paragrafo 12.2.

Nella medesima tabella sono riportati anche i Sub-Criteri di valutazione di natura discrezionale (oggetto di relazione tecnica da parte dell'operatore economico) che non sono invece presenti a sistema in quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'attribuzione del punteggio relativo alle certificazioni di qualità avverrà:

- in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni;
- In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), solo nel caso in cui tutti i singoli consorziati esecutori siano in possesso delle Certificazioni;
- In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice, solo nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta, che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituisce causa di esclusione dalla gara.

10. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella sezione dedicata, la seguente documentazione firmata digitalmente:

- Offerta economica generata dalla Piattaforma;
- Dichiarazione integrativa di offerta economica (Allegato 8).

10.1 Offerta economica generata dalla Piattaforma

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il Sistema alla Stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf **“Offerta economica”**, che il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**:

- i) scaricare e salvare sul proprio PC;
- ii) sottoscrivere digitalmente;
- iii) immettere nuovamente a sistema.

Essendo l'appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108

e 130 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, in cui il punteggio tecnico è pari a 100/100 e quello economico pari a 0 (c.d. "qualità tecnica totale"), la scheda di offerta economica non serve per calcolare un punteggio, ma esclusivamente per definire l'offerta fissa dove il valore economico dell'appalto per l'intera durata di 28 mesi è quantificato in € 1.289.288,00 (iva esclusa al 4%) ed il prezzo unitario del singolo pasto è di € 6,50 (iva esclusa al 4%).

Il valore che sarà contrattualizzato equivale al valore economico posto a base di gara.

Nella scheda di offerta economica il concorrente non inserirà una formula di ribasso (es. "Ribasso dell'1%"), ma solo la conferma dell'importo fisso.

Si precisa che:

- l'offerta economica è un elemento obbligatorio anche se non attribuisce alcun punteggio;
- anche se il punteggio attribuito al punteggio economico è pari a zero, è necessario che il portale riconosca l'offerta economica come "validamente presentata" per non escludere il concorrente (visto che l'offerta economica è elemento essenziale), pur in presenza di una valutazione solo tecnica.

10.2 Dichiarazione integrativa di offerta economica

Il concorrente procederà ad inserire nella piattaforma, **a pena di esclusione** la dichiarazione di offerta economica, conforme all'allegato n.8, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.

La **"dichiarazione integrativa di offerta economica"** deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **la conferma integrale dei prezzi a base di gara prendendo atto che, ai sensi del Capitolato d'Oneri AS, all'offerta economica non è attribuito alcun punteggio.** L'importo del singolo pasto è fisso ed è pari ad **€ 6,50 (sei/50)**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) **ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice:**
 - **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - **la stima dei costi della manodopera.** Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3.3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Capitolato d'Oneri AS (paragrafo 3.3). In tal caso, l'operatore economico dovrà produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele con eventuale documentazione a supporto.
- c) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- d) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta tecnica ed economica in sezione diversa da quella relativa alle stesse, pena l'esclusione dalla procedura.

11. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica, sempre **a pena di esclusione** dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:

1. dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

12. AGGIUDICAZIONE

12.1 Criterio di aggiudicazione

L'Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 108, commi 1, 2, 4 e 5 e 130 co. 1, del Codice, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Capitolato tecnico:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Essendo l'appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108 e 130 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, in cui il punteggio tecnico è pari a 100/100 e quello economico pari a 0 (c.d. "qualità tecnica totale"), la scheda di offerta economica non serve per calcolare un punteggio, ma esclusivamente per definire

l'offerta fissa dove il valore economico dell'appalto per l'intera durata di 28 mesi è stimato in complessivo € 1.289.288,00 (iva esclusa al 4%) ed il prezzo unitario del singolo pasto è di € 6,50 (iva esclusa al 4%).

Il valore che sarà contrattualizzato equivale al valore economico posto a base di gara.

12.2 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione degli *Ambiti di Valutazione* definiti nell'Appendice 1 al Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico del bando istitutivo dello SDAPA per la prestazione dei servizi di ristorazione ID 2673.

AMBITI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Certificazioni di qualità	Punti 20
Organizzazione e livello del servizio	Punti 20
Sistema di pulizia e sanificazione	Punti 14
Sistema controllo approvvigionamenti	Punti 10
Sistema gestione emergenze	Punti 4
Requisiti della frutta, verdure, ortaggi, legumi e cereali (Criterio premiale dei CAM)	Punti 4
Requisiti della Carne bovina e avicola (Criterio premiale dei CAM)	Punti 4
Requisiti della Carne suina (Criterio premiale dei CAM)	Punti 4
Requisiti dei prodotti ittici (Criterio premiale dei CAM)	Punti 4
Requisiti dei salumi e formaggi (Criterio premiale dei CAM)	Punti 4
Sostegno economia locale (Criterio premiale dei CAM)	Punti 12

La valutazione sarà effettuata sulla base dei *Criteri e Sub-Criteri di Valutazione* elencati nella "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica" che segue.

Con riferimento ai Punteggi tecnici, nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera **D** vengono indicati i "Sub-Criteri Discrezionali", i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della relazione tecnica di cui al par. 9;
- con la lettera **T** vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari", i cui sub-punteggi saranno attribuiti attraverso l'attribuzione o meno di sub-punteggi fissi e predefiniti sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto,

I sub-punteggi saranno attribuiti dalla Commissione sulla base del rispetto dei requisiti indicati, i quali dovranno essere allegati e indicati come in dettaglio alla tabella di seguito e che comunque saranno oggetto di comprova in fase di aggiudicazione.

L'operatore economico allegherà quindi una relazione tecnica, come previsto al punto 9 (offerta tecnica) del presente Capitolato d'Oneri e allegherà tutti i requisiti necessari a comprovare il possesso dei requisiti tecnici, sia tabellari che discrezionali, di cui al seguito.

Tabella dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica (punteggio massimo 100 punti):

A							
CRITERI PER RISTORAZIONE COLLETTIVA							
Nr	Criteri	Max punti	Sub	Modalità di valutazione	Sub criteri di valutazione	Punti	
1	Certificazioni di qualità	20	1.1	T	UNI EN ISO 45001 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma UNI EN ISO 45001 in corso di validità.	4	
			1.2	T	UNI EN ISO 50001 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione dell'energia (SGE) alla norma UNI EN ISO 50001 in corso di validità.	4	
			1.3	T	SA 8000 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione aziendale attinente alla responsabilità sociale dell'impresa alla norma SA 8000 in corso di validità.	4	
			1.4	T	UNI PdR 125:2022 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema per la parità di genere alla norma UNI PdR 125:2022 in corso di validità.	4	
			1.5	T	UNI EN ISO 37001:2025 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla norma UNI EN ISO 37001:2025 in corso di validità.	4	
2	Organizzazione e livello del servizio	20	2.1	D 0: Inadeguato 4: Sufficiente 8: Discreto 12: Buono 16: Ottimo 20: Eccellente	Organizzazione e livello del servizio L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica (di massimo 15 pagine), dovrà descrivere il proprio sistema di organizzazione del servizio, per eseguire in modo efficiente le attività di cui al Capitolato Tecnico, riferite ai servizi di ristorazione di base e accessori, avendo cura di dettagliare anche il livello della propria offerta, che dovrà contenere, tra l'altro, le proposte migliorative per la formazione dei menù e all'arricchimento qualitativo del Programma Alimentare di cui al paragrafo 4.1.1. del Capitolato Tecnico.	DA	A
						0	20

3	Sistema di pulizia e sanificazione	14	3.1	D 0: Inadeguato 3: Sufficiente 5: Discreto 8: Buono 11:Ottimo 14:Eccellente	Sistema di pulizia e sanificazione L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica (di massimo 15 pagine), dovrà descrivere il sistema di pulizia e sanificazione che intende adottare con l'utilizzo esclusivo di prodotti certificati Ecolabel (UE) "marchio di qualità ecologica dell'Unione Europa che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita".	DA	A
						0	14
4	Sistema controllo approvvigionamenti	10	4.1	D 0: Inadeguato 2: Sufficiente 4: Discreto 6: Buono 8:Ottimo 10:Eccellente	Sistema controllo approvvigionamenti L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica (di massimo 15 pagine), dovrà descrivere il proprio progetto di gestione informatizzata degli approvvigionamenti, mediante una piattaforma informatica di repository.	DA	A
						0	10
5	Sistema gestione emergenze	4	5.1	T	Sistema gestione emergenze L'Offerente dovrà indicare la disponibilità di un ulteriore centro di cottura per la gestione delle emergenze, oltre a quello minimo previsto a pena di decadenza dell'aggiudicazione, avente le medesime caratteristiche di quello indicato nell'art. 4.2.5 del CT.	4	
PUNTEGGIO MASSIMO 68			Modalità di valutazione T= Tabellare / D= Discrezionale				

B	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI					
Nr	Criteri	Max punti	Sub	Modalità di valutazione	Sub criteri di valutazione	Punti
6	Requisiti della frutta, verdure, ortaggi, legumi e cereali (Criterio premiale dei CAM)	4	6.1	T	Requisiti della frutta, verdure, ortaggi, legumi e cereali L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	4

	Requisiti della Carne bovina e avicola (Criterio premiale dei CAM)	4	6.2	T	Requisiti della carne bovina e avicola L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	4	
	Requisiti della Carne suina (Criterio premiale dei CAM)	4	6.3	T	Requisiti della carne suina L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 5% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	4	
	Requisiti dei prodotti ittici (Criterio premiale dei CAM)	4	6.4	T	Requisiti dei prodotti ittici L'Offerente si impegna a fornire prodotti certificati MSC superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	4	
	Requisiti dei salumi e formaggi (Criterio premiale dei CAM)	4	6.5	T	Requisiti salumi e formaggi L'Offerente si impegna a fornire prodotti di qualità DOP o IGP o "di montagna" superiori al 30% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	4	
7	Sostegno economia locale (Criterio premiale dei CAM)	12	7.1	T	Sostegno alla economia locale – Filiera corta o Km 0. Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che attesti, mediante idonea documentazione aziendale o riferita ai propri produttori primari, l'impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero o filiera corta tra le seguenti categorie. Al riguardo, per ogni prodotto bisogna indicare la specie e le quantità che devono coprire l'intero fabbisogno della specie coerentemente con l'indicazione dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.	DA	A
					- Ortaggi	0	1
					- frutta	0	1
					- Legumi	0	1
					- Cereali	0	1
					- Pasta	0	1
					- Prodotti lattiero-caseari	0	1
					- Carne bovina	0	1
					- carne suina	0	1
					- carne avicola	0	1
					- Uova	0	1
					- Olio	0	1
					- Passate e conserve di pomodoro	0	1
PUNTEGGIO MASSIMO 32			Modalità di valutazione T= Tabellare / D= Discrezionale				

A ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali "D" della Tabella è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente percentuale da 0% a 100% da parte dei singoli membri della Commissione.

Giudizio	Valore del coefficiente
Eccellente	100%
Ottimo	80%
Buono	60%
Discreto	40%
Sufficiente	20%
Inadeguato	0%

L'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli *Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali "D"* verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi "coefficienti percentuali":

- la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
- il coefficiente medio sarà successivamente trasformato in valore numerico, che sarà arrotondato alla quarta cifra decimale (per difetto, se la quinta cifra decimale è minore di 5, o per eccesso, se la quinta cifra decimale è pari o superiore a 5) moltiplicandolo per il punteggio massimo del sub-criterio in esame.

Esempio per il sub criterio 2.1:

- 40 % coefficiente 1° commissario = $40:100 = 0,40$;

- 20 % coefficiente 2° commissario = $20:100 = 0,20$;

- 60 % coefficiente 3° commissario = $60:100 = 0,60$.

Coefficiente medio = $(0,40+0,20+0,60):3 = 1,2:3 = 0,4$

Punteggio massimo sub criterio 2.1 = 20;

Valore numerico= Coefficiente medio x Punteggio massimo sub criterio = $0,4 \times 20 = 8$

Si riportano, di seguito, le modalità di comprova relative ai suddetti Sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica, per i quali è prevista la comprova in sede di Offerta "O" e/o in sede di stipula del contratto o in corso dell'esecuzione dell'AS "E".

N°	Sub-Criteri di Valutazione	Tipo di comprova (O)	Tipo di comprova (E)
A.1.1	Certificazione UNI EN ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" in corso di validità Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" in corso di validità, idonea pertinente e proporzionata ai servizi di ristorazione.	La comprova del requisito è fornita mediante <u>copia conforme all'originale</u> , con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 45001:2018 , nello specifico settore, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti.	A richiesta dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), il fornitore dovrà produrre la documentazione attestante il rinnovo del possesso della Certificazione.
A.1.2	Certificazione UNI EN ISO 50001 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione dell'energia (SGE) alla norma UNI EN ISO 50001 in corso di validità, idonea pertinente e proporzionata ai servizi di ristorazione.	La comprova del requisito è fornita mediante <u>copia conforme all'originale</u> , con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 50001:2018 , nello specifico settore, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti.	A richiesta dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), il fornitore dovrà produrre la documentazione attestante il rinnovo del possesso della Certificazione.
A.1.3	Certificazione SA 8000 "Responsabilità sociale d'impresa" in corso di validità Possesso della certificazione SA8000 Responsabilità sociale d'impresa in corso di validità, idonea pertinente e proporzionata ai servizi di ristorazione.	La comprova del requisito è fornita mediante <u>copia conforme all'originale</u> , con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di	A richiesta dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), il fornitore dovrà produrre la documentazione attestante il rinnovo del possesso della Certificazione.

		conformità del sistema di gestione della qualità alla norma SA 8000:2014 , nello specifico settore, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti.	
A.2.1	Sistema di organizzazione del servizio L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà descrivere il proprio sistema di organizzazione del servizio per eseguire in modo efficiente le attività di cui al Capitolato Tecnico, riferite sia ai servizi di base che accessori.	La Relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare l'organizzazione del servizio al fine di eseguire in modo efficiente le attività di cui al Capitolato Tecnico, riferite sia ai servizi di base che accessori.
A.3.1	Sistema di pulizia e sanificazione L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà descrivere il sistema di pulizia e sanificazione che intende adottare con l'utilizzo <u>esclusivo</u> di prodotti certificati Ecolabel (UE) "marchio di qualità ecologica dell'Unione Europa che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita".	La Relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare l'organizzazione del servizio al fine di eseguire in modo efficiente le attività di cui al Capitolato Tecnico, riferite sia ai servizi di base che accessori.
A.4.1	Sistema controllo approvvigionamenti L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica (di massimo 15 pagine), dovrà descrivere il proprio progetto di gestione informatizzata degli approvvigionamenti, mediante una piattaforma informatica di repository.	La Relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
A.5.1	Sistema gestione emergenze L'Offerente dovrà indicare la disponibilità di un ulteriore centro di cottura per la gestione delle emergenze, oltre a quello minimo previsto a pena di decadenza dell'aggiudicazione, avente le medesime caratteristiche di quello indicato nell'art. 4.2.5 del CT.	La Relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
B.6.1	Requisiti della frutta, verdure, ortaggi, legumi e cereali L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione	Adeguate documentazione aziendale o riferita ai propri fornitori diretti che attesti la capacità di fornire i prodotti di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.

	aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.		
B.6.2	Requisiti della carne bovina e avicola L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	Adeguata documentazione aziendale o riferita ai propri fornitori diretti che attestino la capacità di fornire i prodotti di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
B.6.3	Requisiti della carne suina L'Offerente si impegna a fornire prodotti biologici superiori al 5% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	Adeguata documentazione aziendale o riferita ai propri fornitori diretti che attestino la capacità di fornire i prodotti di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
B.6.4	Requisiti dei prodotti ittici L'Offerente si impegna a fornire prodotti certificati MSC superiori al 20% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	Adeguata documentazione aziendale o riferita ai propri fornitori diretti che attestino la capacità di fornire i prodotti di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
B.6.5	Requisiti salumi e formaggi L'Offerente si impegna a fornire prodotti di qualità DOP o IGP o "di montagna" superiori al 30% in percentuale di peso sul totale, fornendo adeguata documentazione aziendale o riferita ai suoi fornitori diretti che ne attestino la capacità.	Adeguata documentazione aziendale o riferita ai propri fornitori diretti che attestino la capacità di fornire i prodotti di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.
B.7.1	Sostegno all'economia locale – Filiera corta e Km 0. Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri, mediante idonea documentazione aziendale o riferita ai propri "produttori" primari, il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie. Al riguardo, per ogni prodotto bisogna indicare la specie e le quantità che devono coprire l'intero fabbisogno della specie coerentemente con l'indicazione dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.	Dichiarazione contenente l'elenco dei produttori primari per prodotti biologici da Km 0 e filiera corta e l'impegno a fornire i prodotti biologici di cui al presente punto.	Sarà cura dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), verificare la conformità di quanto offerto.

12.3 Criterio di valutazione dell'offerta economica

Essendo l'appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108 e 130 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, in cui il punteggio tecnico è pari a 100/100 e quello economico pari a 0 (c.d. "qualità tecnica totale"), la scheda di offerta economica non serve per calcolare un punteggio, ma esclusivamente per definire l'offerta fissa dove il valore economico dell'appalto per l'intera durata di 28 mesi è stimato in complessivo € 1.289.288,00 (iva esclusa al 4%) ed il prezzo unitario del singolo pasto è di € 6,50 (iva esclusa al 4%).

Il valore che sarà contrattualizzato equivale al valore economico posto a base di gara.

Nella scheda non si deve inserire una formula di ribasso (es. "Ribasso dell'1%"), ma solo la conferma dell'importo fisso.

Il punteggio economico attribuito a tutte le offerte è pari a 0 (zero). L'aggiudicazione avverrà sulla base del punteggio tecnico (max 100)".

Anche se il punteggio dell'offerta economica è pari a zero, è necessario che il portale riconosca l'offerta economica come "validamente presentata" per non escludere il concorrente (visto che l'offerta economica è elemento essenziale), pur in presenza di una valutazione solo tecnica.

Si specifica che l'eventuale verifica di anomalia si basa esclusivamente sulla congruità dell'offerta tecnica e sulla sostenibilità dei costi di manodopera, non sul punteggio economico.

12.4 Metodi di calcolo dei punteggi

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Tecnico**" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Economico**" (PE). Essendo "PE" sempre fisso e pari a zero, il P_{totale} coinciderà in ogni caso con il punteggio tecnico (PT).

$$P_{totale} = PT + PE$$

12.5 Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la commissione giudicatrice, presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Possono essere nominati componenti supplenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

12.6 Svolgimento della procedura di gara

La prima sessione ha luogo il giorno **28 maggio 2026, alle ore 12:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

Ciò premesso non sarà ammessa la presenza dei concorrenti presso gli Uffici dell'Amministrazione militare procedente.

12.7 Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il RUP, coadiuvato dai militari della Sezione Acquisti dell'Ufficio Amministrazione del Centro di Aviazione, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dalla Piattaforma, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8.10.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema da remoto attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura di gara è limitata ai soli concorrenti che abbiano superato la fase di valutazione della documentazione amministrativa.

Gli eventuali provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

12.8 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede al download e all'apertura delle offerte presentate.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Capitolato d'Oneri AS. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede nel riscontrare che l'offerta economica sia "validamente presentata" e che l'operatore economico abbia confermato integralmente i prezzi a base di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il R.U.P. procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice – a disporre l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la commissione, al fine di determinare la graduatoria provvisoria, individua i criteri premiali quotati nell'offerta tecnica che abbiano un "peso" maggiore in modo da delineare la "Cascata di spareggio".

Non trova applicazione l'art.77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l'applicazione del principio del "rilancio dell'offerta" consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative in quanto per l'aggiudicazione del presente affidamento non è previsto l'attribuzione del punteggio economico [TAR Calabria Catanzaro, sez. I 29/1/2024 n. 134: *l'ambito di applicazione dell'art.77 del R.D. 827/1924 sia circoscritto ai "rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso" (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosi escludere l'applicazione nelle gare il cui criterio per l'affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa*].

A tal fine si precisa che, in caso di ex aequo, verrà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il punteggio maggiore nella sezione "A – Criteri per la ristorazione collettiva".

Ove permanga la parità, verrà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il punteggio migliore nei sub-criteri di valutazione a carattere "discrezionale" relativi alla Relazione tecnica, con riferimento specifico dei sub 2.1, 3.1 e 4.1.

Ove persista una situazione di ex aequo, la commissione applica il "criterio cronologico" del caricamento dell'offerta sulla piattaforma, collocando al primo posto nella graduatoria il concorrente che ha presentato l'offerta per primo sul portale.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 12.6, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria provvisoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

12.9 Verifica di Anomalia delle offerte

Fermo restando quanto disposto dall'art. 110 comma 3 del Codice, la verifica di anomalia si basa esclusivamente sulla congruità dell'offerta tecnica e sulla sostenibilità dei costi di manodopera, non sul punteggio economico.

La stazione appaltante verifica la sostenibilità economica e tecnica dell'offerta tecnica migliorativa presentata e la congruità delle voci di costo (es. manodopera, materiali, spese generali) inserite nell'offerta col fine di verificare che il prezzo, seppur pari alla base d'asta, copra effettivamente i costi per ottenere l'eccellenza qualitativa tecnica offerta dall'offerente.

Verrà sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera, dichiarati dall'offerente nella propria dichiarazione integrativa di offerta economica di cui al paragrafo 10.2, inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 3.3 del presente disciplinare.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione della dichiarazione integrativa dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Particolare attenzione è rivolta agli oneri di sicurezza (art. 41 D.Lgs. 36/2023) e ai costi della manodopera, che devono essere congrui rispetto all'offerta tecnica.

Se la stazione appaltante ritiene l'offerta "qualità totale" non sostenibile o fittizia (es. costi manodopera irrealistici), l'offerta viene esclusa per anomalia.

A norma dell'art. 110 comma 4 non sono ammesse giustificazioni quando l'offerta anormalmente bassa:

- a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 in materia di subappalto;

- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui ai paragrafi 3.9 e 9.g) del presente Capitolato d'oneri AS. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stipulazione dell'AS è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, non si procederà al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento

dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto dalla stazione appaltante il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 del Codice.

Così come disposto dall'art.18 comma 3 del Codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, provvista di autentica notarile.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto:

- della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
- dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva:

- dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, lo stesso si intende approvato;
- del mancato superamento del controllo preventivo di legittimità effettuato dalla Corte dei conti, di cui all'art. 3, della legge 14/1/1994 n. 20.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario, altresì, le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto.

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole del Sistema di E-Procurement ("Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore") e del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate nei termini e con le modalità previste dal suddetto art. 19, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.

La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'AS deve essere approvata da Consip prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante:

nel termine massimo di 15 (quindici) giorni la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune ed indirizzo di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), in relazione al tipo di società di cui trattasi;
- b) dichiarazione resa dai soggetti di cui al precedente punto, per sé e per i propri familiari maggiorenni conviventi, comprensiva dei relativi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune ed indirizzo di residenza etc.) e relazioni di parentela, ai sensi della vigente normativa antimafia, che attesti la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- c) dichiarazione di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e relativi estremi identificativi del conto corrente bancario/postale (riportando l'IBAN completo) dedicato, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto in argomento e le generalità, con relativo codice fiscale, delle persone delegate ad operare su detto conto così come dettagliato al successivo par. 21;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 16.1 del presente Capitolato d'Oneri. In caso di RTI, Consorzi ordinari e Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la garanzia definitiva è presentata su mandato irrevocabile, dalla mandataria/capofila in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- e) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 16.2 del presente Capitolato d'Oneri.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- f) in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà;
- g) in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione, nel suddetto termine di 15 (quindici) giorni, di quanto richiesto alle lettere a), b), f) e g), nonché la mancata produzione, entro la data di stipula, di quanto richiesto alle lettere c), d) ed e), determinerà **la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria**, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante, nonché **l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria**.

16. GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZA ASSICURATIVA - CENTRO DI COTTURA ESTERNO

16.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, una garanzia.

La garanzia definitiva sarà calcolata sull'importo contrattuale, secondo le misure, le modalità e le condizioni previste dall'art. 117 del Codice che tra l'altro dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

Essa dovrà garantire l'appalto per tutta la durata pari a 28 mesi e dovrà contenere l'autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto bancario o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), hanno esplicitamente attestato che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l'Assicurazione.

La cauzione definitiva potrà eventualmente essere prestata in via alternativa, sotto forma di deposito cauzionale presso qualsiasi Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato

Il deposito, comunque costituito, sarà svincolato al termine della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

16.2 Polizza assicurativa

L'aggiudicatario dovrà consegnare all'Amministrazione, prima della stipula contrattuale, copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile che copra, per tutta la durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile dell'appaltatore verso i terzi (RCT), come dettagliatamente indicato all'art. 15 del Capitolato tecnico dell'AS (Allegato 1), per tutte le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- Euro 3.500.000,00, quale limite catastrofale per sinistro;
- Euro 1.300.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- Euro 500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

16.3 Centro di cottura esterno

Come dettagliato al paragrafo 4.2.5 del Capitolato Tecnico AS, l'aggiudicatario successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, entro 40 gg calendariali da essa e per tutta la durata dell'affidamento, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà disporre qualora sia impossibilitata ad utilizzare i locali mensa/cucina dell'Amministrazione per motivate esigenze o per causa di forza maggiore, di un "centro di cottura esterno", veicolando i pasti con mezzi aziendali adeguatamente attrezzati ed idonei al particolare servizio, in possesso delle caratteristiche e requisiti prescritti dalle specifiche normative di settore (art.43 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).

Si precisa che tale centro di cottura dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze dell'affidamento in argomento e dovrà essere ubicato a ragionevole distanza (entro un raggio massimo di 50 Km – calcolato con Google maps e come punto di partenza l'entrata dell'Aeroporto Militare di Pratica di Mare).

17. ACCESSO

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

L'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D.lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.gdf.gov.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comandante del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, che potrà essere contattato al seguente indirizzo pec rm0930000p@pec.gdf.it.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Guardia di Finanza, che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rpdp@gdf.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

20. GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento (deontologico) di questa stazione appaltante – Edizione 2025, adottato dal Corpo della Guardia di Finanza n. 393239 datato 23 dicembre 2025 impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, al seguente link <https://amministrazionetrasparente.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-deontologico>.

F.to in originale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo)